

## **DELIBERA EBNA**

Vista la Legge 92/2012 in conformità alla quale è stato istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato

Vista la legge 183/2014 (Jobs Act) sulla nuova configurazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori per i quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Dlgs 148/2015

Visto il Dlgs 148/2015 che ha confermato la previsione del Fondo di Solidarietà per l'Artigianato

Visto l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, e le successive note di accompagnamento dell'11 dicembre 2015 e dell' 11 gennaio 2016

Viste le comunicazioni del Ministero del Lavoro del 10/12/2015 e del 4/1/2016

Vista la delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12 maggio 2010 e successive modifiche

Visti gli ulteriori Accordi integrativi del 18 gennaio 2016

Il Consiglio Direttivo, preso atto dell'Accordo Interconfederale del 18 gennaio 2016 che affida al Consiglio medesimo il compito di stabilirne le modalità operative, delibera quanto segue.

- 1) i versamenti sia per EBNA che per FSBA, con le ripartizioni delle voci EBNA indicate al punto 4) e 5) della presente delibera, proseguiranno tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo "EBNA", già attribuito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010;
- 2) la somma già raccolta a titolo di FSBA e contenuta nella quota complessiva della voce "Fondo Sostegno al Reddito" (lettera "e" della delibera EBNA del 12 maggio 2010 e smi) è ricompresa nelle percentuali richiamate al successivo punto 3) della presente delibera;
- 3) a partire dal 1° gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Dlgs 148/2015 i versamenti richiamati al punto 1) della presente delibera saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi;
- 4) la cifra fissa della nuova contribuzione è ripartita secondo le seguenti voci e relativi importi annui:
  - a) Rappresentanza Sindacale di bacino.....12,50€
  - b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza.....18,75€

- c) EBNA e funzionamento FSBA.....2,00€
- d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva.....31,25€
- e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano)..... 27,25€

La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 7,65 € è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

- 5) Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Dlgs 148/2015 proseguiranno a versare 125,00 € annui secondo le seguenti voci:

- a) Rappresentanza Sindacale di bacino.....12,50€
- b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza.....18,75€
- c) EBNA e funzionamento FSBA.....2,00€
- d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva.....31,25€
- e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano)..... 60,50 €

La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 10,42 € è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

Roma 19 gennaio 2016